



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 DEL 20/12/2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022: APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove , il giorno venti , del mese di Dicembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:18 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	VANNI BRUNO FRANCO	P
POZZOLI SILVIA	P	CALBI MAURO	P
GIROMETTI FABRIZIO	A	MONTANARI ALESSANDRO	P
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	P	VACCARINI FEDERICO	P
FILIPPINI LUCIO	P	SECCHI MARCO	P
GROSSO SIMONA	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	A
MARCOLINI FRANCESCO	P	CECCHINI MARCO	P
PRIOLI MAURA	P		

PRESENTI N. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Lia Piraccini .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Il consigliere Girometti Fabrizio è assente giustificato.

Sono presenti gli assessori: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI NICOLETTA, PESCI PATRIZIA .

L'Assessore Antonioli Valeria è entrata in aula alle ore 21.31.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 112 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 10/12/2019 dal Dirigente SETTORE 01;

Visto i parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 10/12/2019 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT SPA ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 10/12/2019 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona il Sindaco.

Segue relazione tecnica della Dirigente Rufer Claudia Marisel.

Il Consigliere Cecchini Marco legge un intervento che chiede di allegare al presente verbale.

Seguono gli interventi: Dirigente Rufer Claudia Marisel, Funzionario Bendini Francesco, Consigliere Montanari Alessandro, Sindaco Gennari Mariano, Consiglieri Filippini Lucio, Montanari Alessandro, Sindaco Gennari Mariano, Funzionario Bendini Francesco, Sindaco Gennari Mariano, Consigliere Cecchini Marco.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente la proposta viene votata:

Consiglieri presenti e votanti n.15

Astenuti n.0

Votanti n.15

Favorevoli n.10 (M5S)

Contrari n.5 (PD, LN)

DELIBERA

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 112

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale così espresso:

Consiglieri presenti e votanti n.15
Astenuti n.0
Votanti n.15
Favorevoli n.10 (M5S)
Contrari n.5 (PD, LN)

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#

IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
- VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, comma 1, che stabilisce: *“gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;*
- VISTO l'articolo 162, comma 1 del citato D.Lgs., che stabilisce: *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*
- VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;
- VISTA la Legge Delega n. 42/2009 recante: Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTO il D.Lgs. 126/2014 recante: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del D.Lgs., 118/11;
- VISTO il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale: *“gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:*
 - a) *il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno,*

per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni;

- *c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione...;"*
- CONSIDERATO che l'attuale normativa di riferimento prevede che gli Enti Locali provvedano all'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 entro il 31.12.2019;
- RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
- VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 220 del 28/11/2019, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 219 del 28/11/2019, con la quale è stato approvato lo schema del Documento unico di programmazione 2020/2022 coordinato con la nota di aggiornamento;
- DATO ATTO che i suddetti schemi e documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali in data 29/11/2019;
- VISTA la propria deliberazione testè approvata in questa stessa seduta consiliare, con la quale viene approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, coordinato con la nota di aggiornamento;
- VISTA la propria deliberazione testè approvata in questa stessa seduta consiliare, relativa alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
- VISTA la propria deliberazione testè approvata in questa stessa seduta consiliare, relativa al piano triennale delle alienazioni e di valorizzazione degli immobili;
- VISTA la propria deliberazione testè approvata in questa stessa seduta consiliare, relativa al piano triennale delle opere pubbliche;
- VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.2019, di approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018;
- VISTA la propria Deliberazione n. 37 del 11/07/2019, avente per oggetto: "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2019/2021 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000";

- VISTA la propria Deliberazione n. 55 del 30/09/2019, di approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2018 del Gruppo Comune di Cattolica;
- DATO ATTO che il rendiconto della gestione 2018, la delibera di assestamento e verifica degli equilibri di bilancio 2019-2021 e il bilancio consolidato risultano integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e pertanto non è necessario allegarli formalmente al presente atto;
- VISTO l' art. 46, comma 3, DL 112/08, convertito nella L. 133/08 e ss.mm., che così recita: *“L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo”*;
- RICHIAMATI:
 - l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
 - l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
 - l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- RITENUTO di specificare che il limite massimo di spesa per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma di cui al precedente capoverso è stabilito in complessivi € 57.000 per ciascuna annualità del triennio e rientra nei limiti fissati con la richiamata normativa;
- RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
 - a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
 - b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
 - c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
 - d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
 - e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- CONSIDERATO che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- ATTESO CHE la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:
 - i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
 - "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);
- VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;
- RITENUTO di specificare che il limite massimo di spesa per le tipologie soggette a contingentamento ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2010, dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228, dell'art. 47, commi da 8 a 13, della legge 66/2014 e s.m.i., è complessivamente pari a € 32.825,09, come da seguente tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Studi e consulenze	35.856,80	80,00%	7.171,36	13.825,09	13.825,09	13.825,09
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	71.940,00	80,00%	14.388,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	9.400,00	50,00%	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formazione	16.000,00	50,00%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale	133.196,80		34.259,36	32.825,09	32.825,09	32.825,09

- VISTO l'art 15 bis del D. L. 34/2019 (Decreto Crescita) "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali" che al comma 15 ter testualmente recita:

"1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), Natale 2020 08.12... dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già

versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

- CONSIDERATO che il Comune di Cattolica, ha deliberato nel corso del mese di novembre 2019 alcune modifiche inerentemente all' addizionale comunale all'Irpef (prevedendo l'introduzione di una soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000,00) e all'Imposta di Soggiorno (prevedendo l' incremento di alcune aliquote) e che delle stesse è stato tenuto conto nella formulazione delle previsioni di bilancio;
- RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, con le quali sono state determinate tariffe per la fruizione di servizi pubblici e a domanda individuale:

- n. 202 del 21/11/2019 ad oggetto: “Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi gestiti dal settore 5: ambiente – patrimonio – area portuale e canale ventena – verde urbano – spazi pubblicitari – servizi cimiteriali (manodopera maestranze e costo materiale) – anno 2020;

- n. 203 del 21/11/2019 ad oggetto: “Settore 2 – servizi culturali: determinazione tariffe e servizi a domanda individuale – anno finanziario 2020”

- n. 204 del 21/11/2019 ad oggetto: “Settore 1 – tariffe dei servizi non rientranti in quelli a domanda individuale – anno 2020”

- n. 205 del 21/11/2019 ad oggetto: “Settore 2 – servizio urbanistica/sue/sismica e servizi culturali ccp – tariffe dei servizi non rientranti tra quelli a domanda individuale – anno finanziario 2020”

- n. 207 del 21/11/2019 ad oggetto: “Tariffe dei servizi non rientranti tra quelli a domanda individuale per i servizi demografici – settore 3 – anno finanziario 2020;

- n. 208 del 21/11/2019 ad oggetto: “Tariffe dei servizi non rientranti tra quelli a domanda individuale”. Anno finanziario 2020;

- n. 209 del 21/11/2019 ad oggetto: “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada bilancio di previsione armonizzato 2020 – 2021 – 20222 (art. 208, comma 5 del D.Lgs. 267/2000)

- n. 210 del 21/11/2019 ad oggetto: “Imposta di soggiorno – modifica tariffe per l'anno 2020”;

- n. 211 del 21/11/2019 ad oggetto: “Determinazione tariffe di fruizione servizi al pubblico del servizio polizia municipale per l'anno 2020”;

- n. 212 del 21/11/2019 ad oggetto: “Determinazione tariffe agevolate per utilizzo impianti sportivi comunali anno 2020 – approvazione”;

- n. 213 del 21/11/2019 ad oggetto: “Settore 1: tariffe servizi a domanda individuale anno 2020”;

- n. 216 del 26/11/2019 ad oggetto: “Tariffe servizi a domanda individuale anno 2020 – settore 3”;

- n. 217 del 26/11/2019 ad oggetto: “Approvazione del programma di fabbisogno di personale 2020-2022”;

- RICONTRATO che:

- gli stanziamenti del fondo di riserva rientrano nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- che risulta rispettato il disposto di cui all'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali: *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;
- RILEVATO che il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto in coerenza con gli atti sopra richiamati e secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011;
- RILEVATO inoltre che al bilancio risultano allegati i seguenti prospetti e documenti:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa con l'elenco pubblicazione siti internet;
 - h) indicatori sintetici e analitici di bilancio;
- VISTO il parere formulato sulla proposta di Bilancio di Previsione 2020/2022 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui interamente riportate e ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di far proprie le deliberazioni richiamate in premessa inerenti le tariffe e le aliquote per la fruizione di servizi, dando atto inoltre che la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è complessivamente pari al 66,31% nel 2020;
- di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato

dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), negli importi indicati nelle premesse il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2020, dando atto che:

- a) tale importo non supera la percentuale massima stabilita in rapporto alle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012;
- b) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - * incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - * incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - * incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).
- di fissare altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e attività esclusiva di formazione nell'importo complessivo di € 32.825,09, come da tabella riportata in narrativa;
- di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi strategici e operativi esposti nel D.U.P. testè approvato;
- di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000, come da prospetti allegati al presente provvedimento;
- di trasmettere il presente atto al tesoriere comunale;
- di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, e dal DPCM 22.9.2014 la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente;
- di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;
- di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per consentire da subito l'operatività dell'Ente..

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
LIA PIRACCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)